



TRIBUNALE di VERONA

VADEMECUM PER IL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

EX ARTT 82 E 130 DPR N. 115/2002

- 1) Il deposito dell'istanza di liquidazione va fatto tramite SIAMM, ovvero a mezzo deposito telematico su Consolle. All'istanza di liquidazione firmata dall'Avvocato, in cui sono indicati gli estremi ricognitivi del procedimento (n. R.G., parti, provvedimento di definizione ecc.) dovranno essere allegati:
 - a) copia del verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (P.S.S.), unitamente alla domanda presentata al C.O.A. e alla documentazione alla stessa allegata;
 - b) autocertificazione a firma dell'Avvocato da cui risulti che lo stesso è iscritto nelle liste degli Avvocati ammessi ad esercitare il P.S.S. e che non ha ricevuto nessun compenso dal cliente;
 - c) nota spese firmata dall'Avvocato, con gli importi ridotti alla metà;
 - d) dichiarazioni dei redditi della parte ammessa al P.S.S., relative all'intero periodo in cui la causa è iniziata e si è conclusa, oppure dichiarazione sostitutiva della medesima parte ex art. 46 e ss. D.P.R. n. 445/2000 [relativa alla sua situazione reddituale ed economica per il suddetto periodo: in tal caso il dichiarante dovrà attestare espressamente che ha tenuto conto anche dei redditi esenti per legge dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e indicare la natura dei propri redditi (da lavoro dipendente, autonomo, da pensione, mantenimento da terzi, sussidi, disoccupazione e sociali, **reddito di cittadinanza**, assegno invalidità, lavori saltuari, reddito complessivo attività in proprio, altri redditi, ecc.)];
 - e) dichiarazione sostitutiva della parte ammessa al P.S.S. ex artt. 46 e ss. DPR n. 445/2000, relativa all'intero periodo in cui la causa è iniziata e si è conclusa, da cui risulta che la medesima non convive o coabita neanche di fatto con persone che percepiscono reddito o che la somma dei redditi - delle persone come sopra conviventi o coabitanti e dei redditi del dichiarante - non supera i limiti reddituali attualmente previsti per l'ammissione al beneficio (N.B.: il dichiarante dovrà tener conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero quando gli interessi del richiedente medesimo sono in conflitto con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi o coabitanti);
 - f) certificato di stato di famiglia della parte ammessa al P.S.S. o sua dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
- 2) Si raccomanda, in caso di deposito della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e ss. DPR n. 445/2000 di cui alle lettere d), e) e f) del punto 1, di utilizzare il modello riportato in calce al presente vademecum, avendo cura di compilare ogni casella corrispondente a quanto richiesto nelle richiamate lettere, anche al fine di evitare richieste di integrazione documentale, con allungamento dei tempi di liquidazione.
- 3) Gli atti e i documenti di cui sopra dovranno esser depositati contestualmente al deposito dell'ultimo atto processuale della parte ammessa al P.S.S. (p.es. comparsa conclusionale o

conclusionale di replica) in quanto ciò consente al Giudice di liquidare con separato decreto quanto eventualmente dovuto all'esito del procedimento, in una con il provvedimento conclusivo.

- 4) Non sono ammesse diverse modalità di deposito che, in ogni caso, non potrà avvenire in udienza.
- 5) In ordine ai diversi procedimenti la cui fase di trattazione e istruttoria non si conclude con il deposito di atti di parte, ferme le modalità sopra indicate, **è opportuno che il deposito della richiesta di liquidazione con i previsti allegati avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che definisce la causa, previa espressa riserva in tal senso in sede di ultima udienza.**
- 6) Per la liquidazione dei procedimenti di separazione consensuale, divorzio a conclusioni congiunte, relativi a ricorsi congiunti per la modifica delle condizioni di divorzio o separazione ovvero per la regolamentazione dei rapporti tra coppie non sposate ci si atterrà, indicativamente, ai valori di cui al prospetto allegato al presente vademecum.
- 7) Nel caso in cui l'istante depositi tempestivamente la documentazione richiesta dal "vademecum", ma in modo incompleto e venga quindi richiesta dal Giudice un'integrazione documentale, tale integrazione dovrà essere depositata entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di richiesta di integrazione documentale: il mancato o intempestivo deposito della documentazione integrativa assumerà valore di implicita e concludente rinuncia all'istanza, con conseguente rigetto della stessa.

Le suddette tassative modalità sono necessarie per consentire alla Cancelleria (nella fase attuale di organizzazione di quest'ultima) di gestire e visionare le istanze di ammissione al P.S.S., ciò anche nell'interesse dell'utenza (segnalazione di carenze documentali, ecc.).

Le disposizioni contenute nel presente vademecum entreranno in vigore dal 14/2/2022.

Si pubblichi sul sito "web" del Tribunale di Verona.

Verona

La Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona
Barbara Bissoli

La Presidente del Tribunale
Antonella Magaraggia

**COMPENSI PER SEPARAZIONI CONSENSUALI, DIVORZI CONGIUNTI, MODIFICA DELLE CONDIZIONI
DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONGIUNTI E PROCEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI FAMIGLIA
CONGIUNTI**

Si concorda sui seguenti compensi:

PROCEDIMENTI SENZA FIGLI MINORI: € 1.000,00

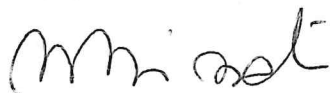
PROCEDIMENTI CON FIGLI MINORI: € 1.300,00

ASSISTENZA DI ENTRAMBE LE PARTI SENZA FIGLI MINORI: € 1.200,00

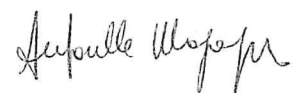
ASSISTENZA DI ENTRAMBE LE PARTI CON FIGLI MINORI: € 1.500,00

Verona, 17 4 FEB, 2022

La Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona
Barbara Bissoli



La Presidente del Tribunale
Antonella Magaraggia





TRIBUNALE di VERONA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 E SS. D.P.R. N. 445/2000

della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato di cui alle lettere "d", "e" ed "f" del punto 1 2 del

Vademecum del _____ per

il deposito dell'istanza di liquidazione ex art. 82 e 130 d.p.r. n. 115/2002.

Il sottoscritto/a
nato/a a (prov) (CAP) il
residente a (prov) (CAP)
(via/p.zza) n°
cittadinanza
codice fiscale _____

ammesso/a in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Verona del

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445¹ in caso di dichiarazioni false e delle sanzioni penali previste dall'ad. 125 D.P.R. 115/02² nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000 n. 445),

DICHIARA

che per l'intero periodo in cui la causa R.G. / V.G. è iniziata

(mese/anno) e si è conclusa (mese/anno)

(barrare con una crocetta le caselle corrispondenti al contenuto che si intende dichiarare)

IN RELAZIONE ALLA LETTERA D) DEL PUNTO 1 DEL VADEMECUM:



A) è stato titolare di un reddito imponibile non superiore al limite imposto dalla legge per

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha quindi posseduto i seguenti redditi, tenuto conto anche dei redditi esenti per legge dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva (specificare la tipologia di reddito per ogni anno, come meglio specificato alla lettera "D" del punto 1 del suddetto "vademecum"):

Anno	Tipologia di reddito	Reddito

Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto-falso-3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1. 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

Art. 125 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: «Sanzioni (art.125): Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza od il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 ad euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento od il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'ad. 79, comma 1, lettera dp.

IN RELAZIONE ALLA LETTERA "E" DEL PUNTO 1 DEL VADEMECUM:

B) che non ha convissuto né coabitato neanche di fatto con persone che percepiscono reddito;

OPPURE

Ci B1) che la somma dei redditi delle persone conviventi o coabitanti e dei redditi indicati dal dichiarante come al punto A) è pari ad € e quindi non supera i limiti reddituali attualmente previsti per l'ammissione del beneficio (indicare nome e redditi delle persone conviventi o coabitanti):

Nome e cognome	Reddito imponibile distinto per anno

IN RELAZIONE ALLA LETTERA "F" DEL PUNTO 1 DEL VADEMECUM:

C) che il proprio nucleo familiare convivente o coabitante e la relativa situazione reddituale è il seguente:

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Grado di parentela
C.F.		
C.F.		
C.F.		
C.F.		

IN RELAZIONE ALLA LETTERA "F" DEL PUNTO 1 DEL VADEMECUM:

D) che, in ogni caso, le seguenti persone indicate devono essere in tutto o in parte escluse dal cumulo dei redditi del dichiarante (es. in quanto oggetto della causa sono diritti della personalità oppure quando gli interessi del dichiarante sono in conflitto con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi o coabitanti o, ancora, quando la convivenza o la coabitazione sono risultate limitate nel tempo):

Nome e cognome	Motivi di esclusione dal cumulo dei redditi con il dichiarante

Si allega copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000.

Luogodata

IL/LA DICHIARANTE

.....

